CAMERA DEI DEPUTATI N. 3170

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALVEZZI, FRANZINI TIBALDEO, FOGLIATO, CERESA, COMINO, BISTAFFA, ORESTE ROSSI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Acqui Terme

Presentata il 26 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Italia è l'unico Paese in Europa privo di una legge che regolamenti il settore delle case da gioco. Attualmente vi funzionano quattro casinò, la cui attività assicura considerevoli introiti alle casse dello Stato (si stima, ad esempio, che il casinò di Saint Vincent assicuri un profitto di 100 miliardi netti all'anno). Il loro numero è però esiguo se paragonato alle circa 350 case da gioco esistenti negli altri Paesi europei e comunque del tutto inadeguato a contrastare il richiamo che esercitano sui nostri giocatori casinò stranieri come quelli di Montecarlo, Nova Gorica e Locarno.

Pertanto, si auspica da qualche tempo una normativa che legittimi e disciplini in modo organico e generale l'attività delle case da gioco già operanti, consentendo al contempo l'istituzione di strutture analoghe.

Tale provvedimento è reso necessario anche dalla pressante esigenza di combattere la gestione clandestina del gioco d'azzardo, che da sempre costituisce una delle principali fonti di finanziamento della criminalità organizzata. L'esigenza di una disciplina organica del settore è stata tra l'altro sottolineata dalla Corte costituzionale, intervenuta in materia con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985.

In attesa dell'adozione di una disciplina che affronti i vari aspetti della questione, la presente proposta prevede la creazione di una casa da gioco nella città di Acqui Terme, da concedere con decreto del presidente della giunta regionale in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 721 del codice penale.

L'apertura di tale casinò costituirebbe un complemento ed un'ulteriore fonte di attrazione turistica per Acqui Terme, con-

tribuendo a rilanciarne l'immagine, venendo ad affiancare le cure termali e la gamma di servizi che la città già offre.

Ciò assicurerebbe un incremento dell'afflusso turistico nazionale ed internazionale anche nei mesi invernali, con conseguenti indubbi vantaggi per le attività economiche e produttive locali, che hanno in larga misura natura indotta, dipendendo, cioé, dall'andamento delle attività turistiche principali. L'istituzione di un casinò, inoltre, si ripercuoterebbe certamente in termini positivi anche sulla disoccupazione, che sta attraversando un momento particolarmente delicato: dati recenti, infatti, la stimano, nella città di Acqui Terme, al 10 per cento circa. Si ritiene infatti che un casinò medio possa occupare duecento-trecento persone, creando anche profili professionali diversi dalla figura dei *croupier*, poiché necessita di personale amministrativo, direttivo, nonché di addetti alla sicurezza, al controllo ed alla cassa.

I proventi di tale attività sarebbero assegnati nella misura del 50 per cento al comune, per la promozione turistica e la realizzazione di attività socio-assistenziali e di opere e servizi di pubblico interesse. I restanti fondi sarebbero ripartiti fra la regione Piemonte ed i centri del circondario per lo svolgimento di analoghe iniziative.

Il presidente della giunta regionale adotterebbe, inoltre, con proprio decreto, il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco, per tutelare l'ordine pubblico e la pubblica moralità, nonché per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il suo controllo da parte degli organi competenti. Al fine di prevenire il rischio di eventuali infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, tale regolamento determinerà inoltre le modalità per la concessione della gestione della casa da gioco, nonché le qualità morali e le garanzie che il concessionario dovrebbe offrire, assicurando in ogni caso all'amministrazione comunale la possibilità di revocare la concessione, in caso di mancato rispetto delle condizioni in essa previste.

La collocazione della città di Acqui Terme, servita da linee di comunicazione ferroviarie e stradali che consentono di raggiungerla agevolmente, la presenza di strutture alberghiere che potrebbero, se adeguatamente potenziate, accogliere una clientela internazionale, il prestigio di manifestazioni culturali quali il premio letterario « Acqui Storia » ed « Acqui Danza », la rendono particolarmente adatta ad ospitare il casinò. La localizzazione in un centro di medio-piccole dimensioni, inoltre, appare particolarmente indicata perché consente, come dimostrato dall'esperienza europea nel settore, più efficaci controlli dal punto di vista dell'ordine pubblico.

Alla luce di queste considerazioni, ed in virtù dei vantaggi in precedenza esposti, si ritiene opportuno esaminare rapidamente la presente proposta di legge, per poter procedere alla creazione della struttura in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. *In deroga al disposto degli articoli* 718, 719, 720 e 721 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Acqui Terme.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Piemonte su richiesta *del sindaco del comune di Acqui Terme*, previa delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, e non comporta oneri a carico del bilancio della regione. L'autorizzazione è concessa per un periodo massimo di venti anni ed è rinnovabile.

3. *L'autorizzazione di cui al comma 2 è* concessa al comune per il periodo 1° gennaio-31 dicembre.

4. L'apertura della casa da gioco risponde alle seguenti finalità:

a) una significativa azione di contrasto al gioco d'azzardo clandestino;

b) possibilità di rilanciare l'immagine turistico-termale della città;

c) rilancio dell'occupazione e dell'economia locale.

ART. 2.

1. Nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Acqui Terme deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

ART. 3.

1. Il presidente della giunta della regione Piemonte, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori di anni diciotto, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici, per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione, e per coloro, residenti e non residenti, che si trovino in specifiche condizioni soggettive ostative all'esercizio del gioco d'azzardo;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati, essendo, nella casa da gioco, comunque ammesso il gioco con *slot-machines*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, i giochi siano sospesi;

d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. Gli utili della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Acqui Terme con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne il 20 per cento ad attività di promozione turistica ed il 20 per cento per la realizzazione di attività aventi finalità socio-assistenziali; per la parte rimanente i proventi dovranno essere utilizzati per la realizzazione di opere e servizi d'interesse pubblico con preminente interesse ai comparti turistico-termale ed ambientale, al fine di migliorare l'offerta turistica e la qualità della vita della città;

b) il 15 per cento alla regione Piemonte ed il 10 per cento alla provincia di Alessandria al fine di consentire a tali enti di investire nel settore turistico sul territorio di competenza;

c) il 15 per cento ai comuni già facenti parte dell'ex mandamento di Acqui Terme e sulla base del numero di abitanti di ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il riparto, che ne destinano l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio o a finalità socio-assistenziali con percentuali pari a quelle previste per il comune di Acqui Terme;

d) il 10 per cento ad un fondo per il rilancio dell'attività termale.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo viene effettuato dal comune di Acqui Terme, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta della regione Piemonte, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui

all'articolo 4, nonché in caso di grave turbativa dell'ordine pubblico e della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. I locali riservati alla casa da gioco, nonché le loro dipendenze e pertinenze, sono considerati pubblici.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di Acqui Terme si applica la disposizione di cui all'articolo 29, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.